

Statuto dell'Associazione

"AMICI DELLA DON BOSCO A.P.S."

Art. 1

Denominazione e sede

- 1) Conformemente alla Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, viene costituita un'Associazione apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione "AMICI DELLA DON BOSCO A.P.S." (da ora in avanti A.P.S.)
- 2) L'A.P.S. ha sede legale nel Comune di Forlì, Via Ridolfi n. 29.
- 3) La durata dell'A.P.S. è fissata al 31/12/2050.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'A.P.S. non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale indicate all'art. 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o Capitali se non nei casi consentiti dalla legge; gli utili o gli avanzi di gestione vanno impiegati soltanto per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'A.P.S. si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. Creare momenti di partecipazione e comunicazione tra genitori mediante l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, teatrali, sportivi e formativi aperti anche a tutto il territorio, con particolare riguardo al territorio dell'unità pastorale delle parrocchie San Paolo e San Giovanni Battista in Vico (Cappuccinini);
 - b. Svolgere laboratori, percorsi o attività extra scolastiche di varie tematiche rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia "San Giovanni Bosco" e non;
 - c. Svolgere attività postscuola per i bambini della scuola dell'infanzia "San Giovanni Bosco" e non, comprese attività di carattere ludico;
 - d. Svolgere attività di raccolta fondi e anche di natura commerciale, comunque marginali, i cui proventi saranno destinati secondo i fini dell'Associazione.
- 2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'A.P.S., prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo volontario, libero e gratuito.
- 3) L'attività dell'associato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. All'associato possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore – Associazione di

promozione sociale le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dall'associato possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

- 4) Per tutte le attività di cui sopra l'A.P.S. ha l'obbligo di assicurare i propri associati ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

Art. 4

Lavoro dipendente e autonomo

- 1) L' A.P.S. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
- 2) Ogni forma di rapporto economico con l'A.P.S. derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di associato.
- 3) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati.

Art. 5

Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'A.P.S. durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'A.P.S.;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' A.P.S.;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'A.P.S. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
 - f. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio.

Art. 6

Esercizio sociale e bilancio

- 1) L'esercizio sociale dell'A.P.S. ha inizio e termine rispettivamente il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di gennaio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'A.P.S., almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

- 2) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'A.P.S. a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7

Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'A.P.S. tutte le persone fisiche e le A.P.S. che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all' A.P.S. si intende fino alla data di cui all'art 2, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8.

Art. 8

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta o telematica, da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'A.P.S.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
 - a. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 3) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
- 4) La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto o in modalità telematica all' A.P.S.;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'A.P.S.;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- 5) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.



- 6) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'A.P.S. sia all'esterno per designazione o delega.
- 7) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'A.P.S.

Art. 9

Diritti e doveri dei soci

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'A.P.S. ed alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:
 - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall' A.P.S., ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'A.P.S.;
 - b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d. di consultare i libri sociali presso la sede dell'A.P.S.
- 2) I soci sono obbligati:
 - a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'A.P.S.;
 - c. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 9

Organi dell'A.P.S.

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il revisore legale dei conti.

Art. 10

Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'A.P.S., regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'A.P.S.. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;



- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all' A.P.S.;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- j. delibera sull'esclusione dei soci;
- k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall' A.P.S. stesso;
- n. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- o. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'A.P.S.;
- p. elegge il revisore legale dei conti nei casi in cui la nomina sia obbligatoria ai sensi del codice del terzo settore.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 2) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
- 3) Per deliberare lo scioglimento dell'A.P.S. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 13

Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
- 4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'A.P.S., entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 7) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'A.P.S., fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 60 giorni e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.
- 10) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.



- 12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14

Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.S. di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'A.P.S. ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'A.P.S.; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Il revisore legale dei conti

- 1) Qualora si renda obbligatorio ai sensi del codice del terzo settore, la società nomina un revisore legale dei conti.
- 2) Il revisore ha funzioni di controllo amministrativo- finanziario. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati.
- 3) Controlla l'amministrazione dell'A.P.S., la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
- 4) Può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 16

Comitati tecnici

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'A.P.S. intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17

Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'A.P.S. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'A.P.S. il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.18

Norme finali e transitorie

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della normativa nazionale e regionale in materia.
- 2) Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'A.P.S. nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'A.P.S. vi sarà iscritto, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Costituente

Forlì, 11/12/2019

Presidente

MONTAGUTI ERIKA




Segretario

VALPIANI CHIARA



